Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 novembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **546**.

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i pareri espressi dai sindaci dei comuni della provincia di Grosseto dove si pratica o viene ammessa la coltivazione del riso;

Visto il parere del consiglio provinciale di sanità della provincia di Grosseto;

Visto il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Grosseto;

Vista la deliberazione n. 30 del 12 gennaio 1974 con la quale il consiglio provinciale di Grosseto ha approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella stessa provincia;

Sulla proposta del Ministro per la sanità e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto, deliberato dal consiglio provinciale il 12 gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1975

LEONE

GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 54

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Grosseto è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Nella provincia di Grosseto la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti . . . . m. 2.500
2) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 2.000 ed i 5.000 abitanti . . . . » 2.000
3) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 500 ed i 2.000 abitanti . . . . » 1.000
4) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti . . . . » 800
5) dagli aggregati di abitazione con popolazione inferiore ai 300 abitanti . . . . » 300
6) dalle cascine e case sparse . . . . . » 100
7) dagli ospedali . . . . » 2.500
8) dagli stabilimenti, cimiteri e scuole . . . » 1.000

Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti più vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali,

ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici.

Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.

Art. 3.

Delle variazioni di popolazione che si verificassero negli aggregati, non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, e risultino dal censimento ufficiale, o, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro della popolazione comunale.

Art. 4.

Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2 potranno essere determinate, caso per caso, per gli aggregati di abitazione, i cimiteri, gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., maggiori distanze in relazione alla altimetria, configurazione e natura dei terreni in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi di acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un campo sia incluso nella zona di rispetto e altra resti fuori.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, potrà nella zona di rispetto essere permessa eccezionalmente ed a tempo determinato, l'attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.

Non sarà, peraltro, ammessa alcuna deroga per i terreni posti nei due terzi, interni rispetto alle distanze di cui all'art. 2.

Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni.

La dimostrazione che nei terreni paludosi non sia possibile altra coltura che quella del riso, deve essere fornita con elementi di tecnica agraria, esclusi gli elementi economici.

Le dichiarazioni per attivare risaie nelle zone di rispetto devono essere presentate colla procedura fissata dal successivo art. 8.

Art. 6.

La coltivazione del riso sara vietata quando, nonostante la osservanza delle distanze prescritte, essa risulterà nociva alla salute pubblica ed alla igiene dell'abitato.

Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale nocumento; il provvedimento di divieto sarà decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.

Quando il provvedimento è promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando è promosso da un interessato, sono a carico di questi.

Determinazione della zona di rispetto

Art. 7.

Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso, deve provvedere a proprie spese, a mezzo persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli articoli 2 e 4, su planimetria regolare in scala non minore di 1:5.000.

Detta planimetria verrà trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale, previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all'art. 12, che può proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione, sono a carico dei comuni.

I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste nell'art. 2 del presente regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

Domande per la coltivazione del riso

Art. 8.

La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui all'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo. Alla dichiarazione si dovrà allegare la planimetria, di scala non inferiore all'1:2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitanti più vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovrà anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica.

Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del comune e dei contermini interessati.

In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e colturali, è consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni è portato a tutto maggio.

Le autorizzazioni concesse per la prima volta si intendono rilasciate a titolo sperimentale e temporaneo, per accertare eventuali incompatibilità della risaia di cui viene richiesta l'autorizzazione, con l'igiene del suolo dell'abitato e con la salute pubblica. Le suddette autorizzazioni provvisorie hanno durata limitata all'anno nel quale vengono richieste ed al limite di tempo del 31 agosto, indicato nel presente regolamento.

Art. 9.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione sarà esaminata dal sindaco e quindi, colle relative eventuali osservazioni, trasmessa al medico provinciale (art. 206 del testo unico).

Art. 10.

Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potrà fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure la negherà seguendo, in questo ultimo caso, la procedura indicata dall'art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 11.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dai comuni e dall'ufficio sanitario provinciale, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo il modulo allegato n. 2.

Art. 12.

La commissione tecnico-sanitaria di cui agli articoli precedenti, viene nominata dal medico provinciale ed è composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da una persona designata dalla camera di commercio, industria e agricoltura, scelta tra i tecnici competenti in materia di irrigazione.

Sorveglianza sul regime delle acque

Art. 13.

L'amministrazione comunale deve accertare, ed i risicoltori devono curare, che le acque di irrigazione siano in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

Le acque di irrigazione di ogni appezzamento dovranno essere ricambiate completamente ogni 8 giorni e dovranno essere, senza esclusione, trattate con prodotti larvicidi a bassa tossicità a dosi attive, e tali da impedire la sopravvivenza e lo sviluppo di larve e pupe di zanzara, in qualsiasi stadio e di qualsiasi genere e specie. Il tipo del prodotto larvicida sarà prescritto dal comitato provinciale antimalarico.

Le spese di acquisto e di impiego del materiale suddetto fanno carico ai conduttori delle risaie.

I proprietari dovranno consentire il libero accesso alle risaie ai dipendenti degli uffici del medico provinciale, sanitario comunale e del comitato provinciale antimalarico ed ai loro mezzi.

Libero accesso dovrà inoltre avere il suddetto personale anche nei terreni, comunque utilizzati, esistenti nel raggio di km 2 dalle risaie.

Qualora i conduttori o i proprietari delle risaie facciano divieto ovvero frappongano ostacoli ai controlli da parte del suddetto personale si intenderanno i suddetti divieti come inosservanza alle norme del presente regolamento e verranno promossi i provvedimenti di divieto di cui all'art. 6 del presente regolamento e all'art. 208 del testo unico delle leggi sanitarie. Uguali provvedimenti verranno promossi qualora non venga fatto uso dei larvicidi, in modo continuativo ed interessante la totalità degli appezzamenti.

L'ufficio sanitario provinciale potrà disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, è vietata.

Entro il 31 agosto di ogni anno, le risaie dovranno essere completamente prosciugate e portate a secco, eliminando i minimi ristagni di acqua; non è ammessa alcuna proroga alla data suddetta.

All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per poter dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.

Art. 14.

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Art. 15.

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie.

Igiene delle abitazioni singole e collettive

Art. 16.

Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie è minore di 100 metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:

a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con un'area di almeno mq 10, una capacità non inferiore ai 28 mc per un'altezza media di mt 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;

d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;

e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonchè le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;

f) le predette abitazioni devono essere, inoltre, fornite di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e di tutti i servizi.

Art. 17.

I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne;

b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, a guisa di non permettere nè la penetrazione dell'acqua nella costruzione nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure;

e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda;

f) avere aperture difese contro la penetrazione di insetti alati.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. E' vietato l'uso di letti sovrapposti. La superficie dei dormitori non può essere inferiore ai mq 3,50 per persona.

In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale.

Per quanto non è qui previsto, si fa riferimento alle norme della legge 17 marzo 1956, n. 303.

Qualora per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potrà consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.

Art. 18.

Nelle località nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, deve essere destinato un apposito locale di isolamento per i lavoratori colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive.

Detto locale dovrà avere la cubatura minima di mc 60, dovrà essere fornito del necessario arredamento e protetto meccanicamente dalla penetrazione delle zanzare.

Art. 19.

Il datore di lavoro e se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi coltivati a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua la cui potabilità sia stata accertata con analisi chimico-batteriologica e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi, muniti di rubinetti per l'erogazione; ogni lavoratore dovrà essere fornito di tazzina personale per l'attingimento dell'acqua.

Il personale adibito al trasporto dell'acqua, nel caso in cui non vi sia sul posto regolare sistema di approvvigionamento idrico, deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea a norma di legge.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del complesso di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità e nella quantità voluta dalle vigenti disposizioni, controllate anche per cottura.

Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea, a norma di legge.

Reclutamento del personale avventizio

Art. 20.

Il reclutamento delle mondine deve avvenire in base alle norme stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del lavoro.

Non possono impiegarsi fanciulle minori di 14 anni, le donne in stato di gravidanza, in conformità delle disposizioni in vigore, e le aventi un'età superiore a quella di 65 anni.

Le mondine devono presentare un certificato di visita medica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risultano esenti non soltanto le malattie trasmissibili ma anche da malattie nervose e costituzionali ed idonee ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente il lavoro di risaia. Il rilascio di detto certificato va effettuato gratuitamente.

Assistenza medica

Art. 21.

In caso di necessità, l'ufficio sanitario provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.

Periodi di riposo

Art. 22.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia sono regolati dai contratti collettivi di lavoro.

Il riposo dovrà farsi preferibilmente nelle ore più calde del giorno.

Alle donne che allattano direttamente i propri bambini per un anno dalla nascita, deve comprendersi (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, art. 16) un periodo di riposo di due ore durante la giornata lavorativa per provvedere all'allattamento.

Detto riposo è indipendente da quelli previsti nel comma precedente e comporta il diritto delle donne ad uscire dalla azienda e deve considerarsi periodo lavorativo agli effetti della durata e della retribuzione.

La tabella dei riposi anche delle allattanti dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori notificati al comune.

Norme generali

Art. 23.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati alla vigilanza e cura dei lavoratori dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria locale; con l'obbligo per quest'ultima di rimetterla al più presto e con le proprie motivate osservazioni, al medico provinciale.

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare la applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è esercitata dall'ufficio sanitario provinciale, dagli uffici sanitari e dagli ispettori del lavoro.

Norme transitorie

Art. 25.

Tutte le risaie esistenti entro i limiti della zona di rispetto determinata ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, devono essere soppresse entro il 31 dicembre dell'anno dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 26.

Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, sarà provveduto, a cura degli interessati, all'osservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le abitazioni dei lavoratori in risaia.

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **547**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Bologna.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **548**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Massa Carrara.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Massa Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **549**.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Ente autonomo per le fiere di Padova ».

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'« Ente autonomo per le fiere di Padova ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. **550**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera per la venerazione del Santo Sepolcro e dei Luoghi Santi », in Milano.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Opera per la venerazione del Santo Sepolcro e dei Luoghi Santi », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 66

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Sigurtà farmaceutici, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 2007 in data 21 febbraio 1958 e n. 2129 in data 14 aprile 1958 la ditta Sigurtà farmaceutici fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, viale Certosa n. 210, rispettivamente prodotti biologici e specialità medicinali chimiche, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici;

Viste le lettere in data 18 settembre 1975 e 10 ottobre 1975 con le quali la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni relative alla produzione di prodotti biologici, specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Sigurtà farmaceutici l'autorizzazione a produrre prodotti biologici, specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, viale Certosa, 210, concessa con decreti n. 2007 del 21 febbraio 1958 e n. 2129 del 14 aprile 1958.

Resta confermata l'autorizzazione alla produzione di prodotti chimici usati in medicina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione per l'accertamento delle caratteristiche delle varietà vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, con il quale è stata nominata, per il triennio 1975-77, la commissione cui è demandato il compito di accertare le caratteristiche delle varietà vegetali, nonché di esprimere il proprio parere ai fini dell'iscrizione delle varietà stesse nei registri istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Vista la lettera in data 29 settembre 1975, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha proposto la sostituzione, in seno alla commissione anzidetta, del dott. Paolo Vannicola con il dott. Vincenzo Alessandri;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale 9 gennaio 1975;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Alessandri è nominato componente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Paolo Vannicola.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9878)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1975.

Approvazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 11 giugno 1975, concernenti l'adeguamento delle pensioni per il 1974 ed il 1975.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con decreto presidenziale 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, terzo, quinto e sesto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti nel testo approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1975;

Viste le due deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. dell'11 giugno 1975 concernenti lo aumento delle pensioni dei giornalisti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento di previdenza sopraindicato nella misura, rispettivamente, del 19,80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1974 e del 7,69 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Visto l'art. 5, settimo comma, del regolamento di previdenza sopra citato;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni adottate in data 11 giugno 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Le deliberazioni predette sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti il terzo, il quinto ed il sesto comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con deliberazione consiliare dell'11 giugno 1975;

Sentita la Federazione nazionale della stampa italiana in merito alla variazione intervenuta tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1973 e la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1972 risultanti rispettivamente in L. 5.543.148 e L. 4.626.954.

Vista la consistenza della riserva di garanzia della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, che risulta conforme al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1973 sono aumentate del 19,80%. Tale aumento assorbe quello del 10,37% già riconosciuto alle stesse pensioni a norma del decreto interministeriale 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1974, n. 95.

Con la stessa decorrenza vengono determinate le nuove misure delle pensioni minime e delle pensioni massime, pari rispettivamente al 50% ed al 250% della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1973 risultante in L. 5.543.148.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti il terzo, il quinto ed il sesto comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con deliberazione consiliare dell'11 giugno 1975;

Sentita la Federazione nazionale della stampa italiana in merito alla variazione intervenuta tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1974 e la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1973 risultanti rispettivamente in L. 5.969.576 e L. 5.543.148.

Vista la consistenza della riserva di garanzia della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, che risulta conforme al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1974 sono aumentate del 7,69%.

Con la stessa decorrenza vengono determinate le nuove misure delle pensioni minime e delle pensioni massime, pari rispettivamente al 50% ed al 250% della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno 1974 risultante in L. 5.969.576.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(9874)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Conto dei profitti e delle perdite delle aziende ed istituti di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1973, n. 137;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le aziende e gli istituti di credito soggetti alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dovranno redigere, a partire dall'esercizio 1976, il conto annuale dei profitti e delle perdite in conformità del modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

RENDITE E PROFITTI

1) *Interessi da clientela*:
- da clientela ordinaria
  - per sconti
  - per conti correnti ed anticipazioni
  - per riporti
  - per mutui ed altre operazioni
- da società ed enti controllati
  - per sconti
  - per conti correnti ed anticipazioni
  - per riporti
  - per mutui ed altre operazioni
- da società ed enti collegati
  - per sconti
  - per conti correnti ed anticipazioni
  - per riporti
  - per mutui ed altre operazioni

2) *Interessi da istituzioni creditizie*:
- da Banca d'Italia
- da istituzioni creditizie controllate
  - per depositi e conti correnti
  - per riporti
  - per altre operazioni
- da istituzioni creditizie collegate
  - per depositi e conti correnti
  - per riporti
  - per altre operazioni
- da altre istituzioni creditizie
  - per depositi e conti correnti
  - per riporti
  - per altre operazioni

3) *Interessi da Tesoro, Cassa DD.PP. e C.R. postali*

4) *Interessi da U.I.C.*

5) *Interessi su buoni fruttiferi e certificati di deposito*

6) *Interessi, premi, dividendi e utili su*:
- titoli a reddito fisso
- titoli azionari e partecipazioni non rappresentate da titoli di
  - società ed enti controllati
  - società ed enti collegati
  - altre società ed enti
- altri titoli

7) *Utili da negoziazione di titoli*
(determinati dai movimenti di cui al prospetto allegato)

8) *Utili da negoziazione in cambi*
(determinati dai movimenti di cui al prospetto allegato)

9) *Commissioni, provvigioni ed altri ricavi*:
- per finanziamenti concessi
- per depositi e conti correnti passivi
- per crediti di firma concessi
- per incasso effetti
- per collocamento titoli
- per altri servizi bancari

10) *Proventi diversi*:
- fitti attivi
- aggi esattoriali
- indennità di mora per servizi esattoriali
- per altri servizi non bancari

11) *Utili da realizzi*:
di immobili . . . .
di altri beni . . . .

12) *Plusvalenze*:
... (da specificare) . . . .

13) *Utilizzo di accantonamenti*:
da fondo rischi su crediti . . . .
da fondo imposte e tasse . . . .
da fondo liquidazione del personale . . . .
... (altri accantonamenti da specificare) . . . .

14) *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* . . . .

TOTALE RENDITE E PROFITTI . . . . . .

15) *Perdita d'esercizio* . . . .

TOTALE GENERALE

Sono vietati i compensi di partite.

SPESE E PERDITE

1) *Interessi a clientela*:

a clientela ordinaria . . . . . { per depositi e conti correnti . . . . / per riporti . . . / per altre operazioni . . . .

a società ed enti controllati . . . { per depositi e conti correnti . . . . / per riporti . . . . / per altre operazioni . . . . . .

a società ed enti collegati . . . . . . { per depositi e conti correnti . . . . / per riporti . . . . . / per altre operazioni . . . .

2) *Interessi a istituzioni creditizie*:

a Banca d'Italia . . . .

ad istituzioni creditizie controllate . . . { per depositi e conti correnti . . . / per riporti . . . . / per altre operazioni . . . . . .

ad istituzioni creditizie collegate . . { per depositi e conti correnti . . . . / per riporti . . . . . . / per altre operazioni . . . . .

ad altre istituzioni creditizie . . . { per depositi e conti correnti . . . / per riporti . . . / per altre operazioni . . . .

3) *Interessi a U.I.C.* . . . .

4) *Interessi su buoni fruttiferi e certificati di deposito* . . . .

5) *Interessi su obbligazioni e cartelle* . . . .

6) *Quote di ammortamento del disaggio su emissioni obbligazionarie* . . . .

7) *Perdite da negoziazione di titoli* . . . .
(determinate dai movimenti di cui al prospetto allegato)

8) *Perdite da negoziazione in cambi* . . . .
(determinate dai movimenti di cui al prospetto allegato)

9) *Spese per il personale*:

a) bancario:
competenze e relativi contributi . . . .
indennità di fine rapporto corrisposte nell'esercizio . . . .
accantonamenti al fondo di liquidazione . . . .
accantonamenti al fondo di previdenza . . . .

b) esattoriale:
competenze e relativi contributi . . . .
versamenti al fondo di liquidazione . . . .
versamenti al fondo integrativo di pensione . . . .

10) *Imposte e tasse*:
relative all'esercizio . . .
relative ad esercizi precedenti . . .

11) *Commissioni, provvigioni ed altri oneri*:
per finanziamenti ricevuti . . .
per crediti di firma ricevuti . . .
per incasso effetti . . .
per collocamento di titoli . . .
per altri servizi bancari . . .

12) *Costi e spese diversi*:
a) dell'azienda bancaria:
compensi a professionisti esterni . . .
assicurazioni . . .
pubblicità . . .
beneficenza . . .
locazione di macchine . . .
altri . . .
b) della gestione esattoriale:
locazione di macchine . . .
affitti per immobili . . .
altri . . .

13) *Perdite su crediti*:
verso clientela ordinaria . . .
verso società ed enti controllati . . .
verso società ed enti collegati . . .

14) *Perdite da realizzi*:
di immobili . . .
di altri beni . . .

15) *Minusvalenze*:
. . . (da specificare) . . .

16) *Ammortamenti*:
relativi a immobili . . .
relativi a mobili dell'azienda bancaria . . .
relativi a mobili della gestione esattoriale . . .
altri . . .

17) *Accantonamenti*:
al fondo rischi su crediti . . .
al fondo imposte e tasse . . .
. . . (altri accantonamenti da specificare) . . .

18) *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo* . . .

TOTALE SPESE E PERDITE . . .

19) *Utile d'esercizio* . . .

TOTALE GENERALE . . .

PROSPETTI DI DETTAGLIO DELLE VOCI 7 E 8 DELLE PERDITE E DEI PROFITTI, DA ALLEGARE AL CONTO

SEZIONE « SPESE E PERDITE »

Voce 7. — *Perdite da negoziazione titoli*:
a) esistenze iniziali di:

titoli azionari . . . { quotati in borsa . . . / non quotati in borsa . . .
titoli a reddito fisso . . . { quotati in borsa . . . / non quotati in borsa . . .
altri titoli . . .
partecipazioni non rappresentate da titoli . . .

Totale *a*) . . .

b) costi per acquisti di:

titoli azionari quotati in borsa { di società controllate / di società collegate / di altre società

titoli azionari non quotati in borsa { di società controllate / di società collegate / di altre società

titoli a reddito fisso quotati in borsa { di società ed enti controllati / di società ed enti collegati / di altri emittenti

titoli a reddito fisso non quotati in borsa { di società ed enti controllati / di società ed enti collegati / di altri emittenti

altri titoli
partecipazioni non rappresentate da titoli

Totale *b*)

c) totale costi (*a* + *b*)
d) totale ricavi di cui al punto *c*) della corrispondente voce 9

e) perdite (*c* — *d*), da esporre soltanto se *c* > *d*

Voce 8. — *Perdite da negoziazione cambi*:
a) esistenze iniziali di valute
b) costi per acquisti di valute
c) totale costi (*a* + *b*)
d) totale ricavi di cui al punto *c*) della corrispondente voce 10

e) perdite (*c* — *d*), da esporre soltanto se *c* > *d*

SEZIONE « RENDITE E PROFITTI »

Voce 7. — *Utili da negoziazione titoli*:
a) ricavi per vendite di:

titoli azionari quotati in borsa { di società controllate / di società collegate / di altre società

titoli azionari non quotati in borsa { di società controllate / di società collegate / di altre società

titoli a reddito fisso quotati in borsa { di società ed enti controllati / di società ed enti collegati / di altri emittenti

titoli a reddito fisso non quotati in borsa { di società ed enti controllati / di società ed enti collegati / di altri emittenti

altri titoli
partecipazioni non rappresentate da titoli

Totale *a*)

b) rimanenze finali di:

titoli azionari { quotati in borsa / non quotati in borsa

titoli a reddito fisso { quotati in borsa / non quotati in borsa

altri titoli
partecipazioni non rappresentate da titoli

Totale *b*)

c) totale ricavi (*a* + *b*)
d) totale costi di cui al punto *c*) della corispondente voce 9

e) utili (*c* — *d*), da esporre soltanto se *c* > *d*

Voce 8. — *Utili da negoziazione cambi*:
a) ricavi per acquisti di valuta
b) rimanenze finali di valuta
c) totale ricavi (*a* + *b*)
d) totale costi di cui al punto *c*) della corrispondente voce 10

e) utili (*c* — *d*), da esporre soltanto se *c* > *d*

(10052)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 31/1975. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione al maggior costo del greggio rispetto a quello considerato per la emanazione dei provvedimenti C.I.P. attualmente vigenti;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa .	L./litro	315,00	300,00	146,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa .	»	281,25	267,86	130,36
3. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne, in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
3.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero . .	L./tonn.	345.130	337.350	—
3.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero .	»	—	—	134.800
4. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui .	L./litro	265,75	254,22	123,39
b) fino a 300.000 litri annui .	»	267,25	255,54	124,06
c) fino a 450.000 litri annui .	»	267,50	255,76	124,17
d) fino a 750.000 litri annui .	»	267,75	255,98	124,28
e) fino a 900.000 litri annui .	»	267,90	256,11	124,35
f) fino a 1.300.000 litri annui .	»	268,60	256,73	124,67
g) fino a 2.100.000 litri annui .	»	269,50	257,52	125,07

I prezzi ai gestori di distributori stradali che erogano quantitativi superiori a 2.100.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di erogazione «appoggiati» ad attività commerciali di natura diversa, possono essere praticati i prezzi previsti per la classe fino a 750.000 litri annui anche per quantitativi complessivi inferiori.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per le benzine è obbligatoria l'indicazione del N.O. (R.M.) nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) BENZINE AVIO (N.O. 100/145)

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

1) Franco deposito aeroportuale .	L./tonn.	387.000
	L./litro	269,35
2) Franco deposito costiero .	L./tonn.	368.000
3) Franco raffineria .	L./tonn.	360.200

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—
1) Al consumo, franco impianto di erogazione .	L./tonn.	81.800	81.750
	L./litro	64,62	68,02
2) Franco deposito grossista .	L./tonn.	78.300	78.250
	L./litro	61,86	65,10
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero .	L./tonn.	75.800	75.750

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, di oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		normale 84/86 N.O. (R.M.	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50° C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50° C Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—	—
1) Al consumo, franco deposito rivenditore .	L./tonn.	115.150	84.300	83.750	63.650	61.950
	L./litro	82,45	66,60	69,68	—	—
2) Franco deposito del grossista .	L./tonn.	110.150	79.300	79,250	59.150	57.450
	L./litro	78,87	62,65	65,94	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero .	L./tonn.	106.650	75.800	75.750	55.650	53.950

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato della effettiva e documentata spesa di trasporto.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50° C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
		—	—	—	—	—	—
a.1) I.F. compresa . . .	L./tonn.	79.300	79.250	59.150	55.300	50.000	54.750
a.2) I.F. esclusa .	»	75.800	75.750	55.650	53.950	49.200	54.700
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa .	»	78.800	78.500	58.650	54.800	49.500	54.250
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, superiore a 10.000 tonn., I.F. compresa	»	—	78.250	58.400	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolati di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole provincie della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa fra 25 e 80 km dalla costa .	200	470
con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa .	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa .	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 km .	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) (aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3) le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro .	L.	200
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . .	»	120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) (aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3) le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio		O.C. fluido	
	L./tonn.	L./lt.	L./tonn.	L./lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila . .	9.000	7,49	8.370	7,70
2) Per consegne di oltre 4 mila litri . . .	7.380	6,14	6.820	6,27
3) Per consegne in autotrenobotte	5.770	4,80	5.250	4,83

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione - Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn.	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C . .	56.500	64.500	66.500	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C .	60.500	68.500	70.500	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C . .	62.500	70.500	72.500	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A . .	66.500	74.500	76.500	74.500
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A .	68.500	76.500	78.500	76.500
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A . .	70.500	78.500	80.500	78.500
oltre 130° punto di rammollimento P & A . . .	74.500	82.500	84.500	82.500
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C . .	75.500	83.500	85.500	83.500
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a — 5°C	75.500	83.500	85.500	83.500
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	75.500	83.500	85.500	83.500

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100 .	114.430	114.430	116.930
Benzina normale N.O. 84/86 .	106.650	106.650	109.150
Gasolio I.D. non inf. a 53	75.750	76.200	78.700
Petrolio a 32 N.O. .	75.860	76.250	78.750
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E . . .	55.650	56.100	58.600
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E . .	53.950	54.400	56.900
denso superiore a 7°E	49.200	49.650	52.150
denso BTZ zolfo inferiore a 1 % .	54.700	55.150	57.650

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con NO-RM non superiore a 80)	L./tonn.	92.050
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	»	114.430
Benzine solventi	»	127.000

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	»	91.870
Carboturbo tipo benzina (JP4) destinato alle FF.AA. e alle prove motori	»	94.500
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°)	»	75.800
Carboturbo tipo petrolio (JP1-JP2-JP5) destinato alle FF.AA. e alle prove motori	»	75.800
Prodotti assimilabili al gasolio	»	75.750
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	49.200
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	53.950
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	55.650
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	66.950

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn.	140.000
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	»	155.000
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	»	175.000
Oli base naftenici non estratti	»	140.000
Oli base naftenici estratti	»	165.000

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.000 per le benzine; L./tonn. 950 per il petrolio; L./tonn. 750 per il gasolio e L./tonn. 700 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione sui prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilotriche, nei casi di caricazione di benzina super o normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il trasporto in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petroli	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

Roma, addì 20 novembre 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(10053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 18 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,70	681,70	681,60	681,70	682,20	681,70	681,60	681,70	681,70	681,70
Dollaro canadese	671,40	671,40	671,20	671,40	672,05	671,30	671,35	671,40	671,40	671,40
Franco svizzero	255,49	255,49	255,50	255,49	255,20	255,50	255,35	255,49	255,49	255,45
Corona danese	112,21	112,21	112,20	112,21	112,10	112,20	112,20	112,21	112,21	112,20
Corona norvegese	122,75	122,75	122,70	122,75	122,50	122,75	122,70	122,75	122,75	122,75
Corona svedese	154,28	154,28	154,30	154,28	154,15	154,25	154,34	154,28	154,28	154,25
Fiorino olandese	254,91	254,91	254,90	254,91	254,50	254,90	254,89	254,91	254,91	254,90
Franco belga	17,352	17,352	17,36	17,352	17,34	17,35	17,3750	17,352	17,352	17,35
Franco francese	153,74	153,74	153,80	153,74	153,50	153,70	153,72	153,74	153,74	153,70
Lira sterlina	1388,65	1388,65	1388,75	1388,65	1387,50	1388,70	1388,25	1388,65	1388,65	1388,65
Marco germanico	261,65	261,65	261,55	261,65	261,25	261,60	261,70	261,65	261,65	261,65
Scellino austriaco	36,969	36,969	36,95	36,969	36,90	36,95	36,9210	36,969	36,969	36,95
Escudo portoghese	25,33	25,33	25,44	25,33	25,27	25,33	25,40	25,33	25,33	25,30
Peseta spagnola	11,475	11,475	11,4775	11,475	11,46	11,48	11,475	11,475	11,475	11,45
Yen giapponese	2,251	2,251	2,2650	2,251	2,25	2,25	2,2510	2,251	2,251	2,25

Media dei titoli del 18 novembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,200
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,450
» 5 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	92,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,700
» 5,50 % » » 1968-83	83,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,600
» 6 % » » 1970-85	84,250
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,250
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,900
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,65
Dollaro canadese	671,375
Franco svizzero	255,42
Corona danese	112,205
Corona norvegese	122,725
Corona svedese	154,31
Fiorino olandese	254,90
Franco belga	17,363
Franco francese	153,73
Lira sterlina	1388,45
Marco germanico	261,675
Scellino austriaco	36,675
Escudo portoghese	25,365
Peseta spagnola	11,475
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vancanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-UD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 25-UD », a suo tempo assegnato alla ditta Chiampesan Dino, in Forni di Sopra (Udine), via Nazionale n. 69.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Udine.

(9887)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 78-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 78-GE », a suo tempo assegnati alla ditta « L'orafo » di Sansebastiano Luigi, in Chiavari (Genova), corso Dante n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(9783)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 308-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 308-MI », a suo tempo assegnati alla ditta « Broggi Eugenio » di Peri Carlo, in Milano, via Disciplini n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(9784)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 438-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 438-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Barzaghi Vittorio, in Milano, via Cerano n. 12.

(9779)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 72-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 72-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Cella Antonio Francesco, in Milano, via Unione n. 1.

(9780)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 127-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quindici punzoni recanti il marchio di identificazione « 127-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S.p.a. Colombi & Guindani, in Milano, via Pontaccio n. 1.

(9781)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 353-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 353-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Laboratorio chimico Docimastico, in Milano, via delle Asole n. 4.

(9782)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, ai fini dei passaggio alla terza ed alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui al quadro, terza sezione *B* della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI TECNICI AGRARI		
(*Insegnanti*)		
1) Lettere italiane e storia	—	1
2) Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	1
3) Chimica e industrie agrarie	1	1
4) Agricoltura	1	1
5) Economia ed estimo rurale	—	1
6) Zootecnica	—	1
7) Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	—	1
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
8) Esercitazioni pratiche	—	1
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI		
(*Insegnanti*)		
9) Lettere italiane e storia	10	18
10) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	1	7
b) inglese	9	6
c) tedesco	1	1
11) Matematica e fisica	5	10

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso per esami e titoli	per soli titoli
12) Chimica	—	1
13) Chimica e merceologia	1	2
14) Costruzioni e disegno di costruzioni	5	1
15) Scienze naturali e geografia generale ed economica	7	6
16) Geografia generale ed economica	—	4
17) Ragioneria e tecnica commerciale	28	17
18) Materie giuridiche ed economiche	23	9
19) Agronomia ed estimo	5	2
20) Topografia	4	1
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI (*Insegnanti*)		
21) Lettere italiane e storia	9	15
22) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A:		
a) francese	—	1
b) inglese	4	4
23) Matematica	5	7
24) Matematica e fisica	1	2
25) Chimica	1	2
26) Costruzioni e disegno di costruzioni	1	1
27) Fisica	5	1
28) Elettrotecnica e laboratorio	6	1
29) Radiotecnica e laboratorio	2	1
30) Meccanica, macchine, disegno relativo	5	2
31) Disegno tecnico	—	1
32) Chimica e laboratorio	9	6
33) Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali	1	—
34) Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—
35) Scienze naturali e geografia generale ed economica	4	3
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
36) Esercitazioni pratiche:		
a) assistenti laboratorio chimico	—	1
b) assistente laboratorio tecnologico e metallurgico	1	—
c) assistente ufficio tecnico	3	1
d) assistente laboratorio tecnologico	2	1
e) aggiustaggio	1	1
f) edile	—	1
g) fonditore	—	1
h) laboratorio misure elettriche	1	1
i) laboratorio di macchine a fluido	1	1
l) lavorazione meccanica nei reparti	1	1
m) laboratorio misure elettriche e radioelettriche	1	—
n) tintore	—	1
o) coadiutore laboratorio tecnologia meccanica (da assistente generico)	1	1
p) laboratorio di fisica (da assistente generico)	—	1
q) officina ottica (da assistente ufficio tecnico)	1	—
r) officina elettromeccanica e impianti elettrici (da elettricista)	1	1
s) laboratorio tecnologia meccanica (da assistente generico e da assistente laboratorio tecnologico)	1	1

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI TECNICI NAUTICI		
37) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A:		
a) inglese	1	—
38) Matematica	1	—
39) Fisica, elementi di chimica e di macchine	—	1
40) Astronomia e navigazione	—	1
41) Attrezzatura e manovra	—	1
ISTITUTI TECNICI FEMMINILI		
42) Italiano, storia e geografia	—	1
43) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A:		
a) francese	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1971, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data di nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione non sono computabili);

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Non possono inoltre partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1971 abbiano diritto a qualsiasi titolo, alla attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi, per soli titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1971, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferi-

scono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1971, coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
(Prove e diario d'esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esami, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1971 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono a sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1971, sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle numeri 1), 2), 7) e 8), approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968 e nel Bollettino ufficiale, parte II, numeri 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinata dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al cognome del marito quello da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1971 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1971;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1971 dal quale in particolare risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi, dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato militare del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi, per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto, per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri e uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso, per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970 per i posti disponibili al 1° ottobre 1970 possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte e le bozze di stampa non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1971, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio stabilita dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura od all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 700 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1975
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 160

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI, E LE PROVE DI ESAME

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
Chimica e industrie agrarie . .	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato.
Agricoltura .	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di agricoltura.
Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese; inglese; tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	*Prova scritta*: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	*Prova scritta o pratica*: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia.
Costruzioni e disegno di costruzioni .	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	*Prova scritta o grafica*: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
Materie giuridiche ed economiche . . .	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato.
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	*Prova scritta o grafica*: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta o pratica*: trattazione di un argomento di chimica.
Costruzioni e disegno di costruzioni . .	Insegnanti di costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta o grafica*: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni.
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di elettrotecnica.
Radiotecnica e laboratorio	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radio elettriche; laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche; tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di radiotecnica.
Meccanica, macchine, disegno relativo . .	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico.
Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di chimica.
Chimica industriale - Microscopia e microbiologia conciaria - Scienze naturali	Insegnanti di chimica industriale microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative, scienze naturali negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di chimica industriale o di scienze naturali a scelta del candidato.
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	*Prova scritta*: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Esercitazioni pratiche . . .	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	*Prova pratica*: inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(9826)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(9861)

OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente al pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di assistente della sezione di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(9862)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ARCEVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 agosto 1975, n. 60 e n. 64 e 1° settembre 1975, n. 65 e n. 69, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(9863)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 giugno 1975, n. 27, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di medicina generale (per la IV divisione medica);

un posto di assistente di patologia perinatale;

un posto di assistente di neurofisiopatologia;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

due posti di assistente di nefrologia e dialisi;

tre posti di assistente anestesista (per il 2° servizio);

un posto di assistente medico-chirurgo (per il I istituto di radiodiagnostica);

due posti di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(9864)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 settembre 1975, n. 944, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(9867)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 607, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale per l'attività emodialitica;

due posti di assistente di neurologia;

due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di cardiologia (servizio di cardiologia);

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente medico chirurgo addetto al pronto soccorso;

due posti di assistente di geriatria;

due posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domanda, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale dell'ente in Teramo, via A. Saliceti, 8.

(9865)

OSPEDALE DI GORGONZOLA MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(9866)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso la sede di Loano (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino - tel. 011-6566/231/291.

(9868)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale « B »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Biella - tel. 015/25201.

(9869)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 23 luglio 1975, numeri 529, 530, 531, 532, 533, 534 e 535, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « Regina Elena »:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente della 2ª divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ginecologia;
due posti di assistente della divisione di roentgendiagnostica;
un posto di assistente del servizio di anestesiologia e terapia del dolore.

Istituto « S. Maria e S. Gallicano »:

un posto di aiuto dirigente del servizio di analisi cliniche ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (reparto personale) dell'ente in Roma, via O. Tommasini, 1.

(9852)

OSPEDALE DI MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mestre (Venezia).

(9853)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° ottobre 1975, n. 259, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(9854)

OSPEDALE «S. CARLO BORROMEO» DI STIA

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione lungodegenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione lungodegenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000 (da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato al presidente dell'ente ospedaliero).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Stia (Arezzo).

(9855)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì), via Maroncelli.

(9856)

OSPEDALE GERIATRICO «G. STUARD» DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di terapie riabilitative e di terapie prolungate

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di terapie riabilitative e di terapie prolungate.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma, via Don Bosco, 2.

(9857)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Verbania (Novara).

(9858)

OSPEDALE «F. PICCOLOTTI - E. CORNELI» DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente del reparto di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(9859)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI BORGO VALSUGANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 agosto 1975, n. 178 e n. 179, e 25 agosto 1975, n. 205, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

(9860)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753080)